

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n. 40/2018**

L'intermediario ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DENOMINAZIONE DELL'INTERMEDIARIO	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.
SEZIONE, NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELL'INTERMEDIARIO	D000026972 del 1 Febbraio 2007
SEDE LEGALE DELL'INTERMEDIARIO	VIA DON ERNESTO RICCI 1 - 63900 FERMO
RECAPITO TELEFONICO ED EVENTUALI INDIRIZZI INTERNET E DI POSTA ELETTRONICA DELL'INTERMEDIARIO	0734 2861 www.carifermo.it e-mail: direzione@carifermo.it PEC: direzione.carifermo@legalmail.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi della normativa vigente in tema di regole generali di comportamento nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa, la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. osserva i seguenti obblighi:

- consegna al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, lo mette a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e lo pubblica sul proprio sito internet;
- consegna l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente, lo informa di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile; adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.